

# CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA

## Regolamento di esecuzione dello statuto

### Art. 1 – Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.
2. Esso disciplina gli aspetti relativi all'organizzazione delle attività e le relative competenze.

### Art. 2 – Attività della Conferenza

1. Il Presidente e il Consiglio nazionale, allo scopo di realizzare gli obiettivi statutari, si impegnano nelle seguenti attività:
  - a) Funzionamento della sede nazionale.
  - b) Organizzazione di un incontro assembleare biennale/triennale degli aderenti.
  - c) Organizzazione di convegni, tavole rotonde e seminari di studi.
  - d) Pubblicazioni attinenti alle problematiche della giustizia.
  - e) Collegamento con il Governo, il Parlamento italiano, la Commissione Europea, il Parlamento europeo, le istituzioni pubbliche e private a livello nazionale e internazionale.
  - f) Partecipazioni a commissioni, gruppi di studio e di lavoro di istituzioni pubbliche e private a livello nazionale ed internazionale.
  - g) Iniziative pubbliche per la tutela dei diritti e della dignità delle persone.
  - h) Sostegno e stimolo alle Conferenze regionali volontariato giustizia.
2. Le attività della Conferenza, se non già disciplinate dallo statuto, saranno discusse e approvate dal Consiglio nazionale, ed eventualmente delegate nella preparazione progettuale ad una apposita commissione nominata dal Consiglio stesso.

### Art. n. 4 - Conferenze Regionali

1. Le Conferenze Regionali sono tenute ad inviare alla Conferenza Nazionale la loro relazione annuale sulle attività svolte e sullo stato dei rapporti con le istituzioni della Giustizia, con la Regione e gli Enti locali.
1. Le Conferenze Regionali informano la Conferenza Nazionale di ogni presa di posizione ufficiale nei confronti delle istituzioni della giustizia e collaborano nella realizzazione di iniziative di comune interesse.
2. Nel caso in cui una Conferenza Regionale non riesca ad adempiere alle proprie attività il Consiglio Nazionale potrà intervenire per verificare la necessità di rinnovare gli organi sociali della stessa. Nel caso in cui una Conferenza Regionale si faccia carico di gravi e documentate distorsioni rispetto ai principi e alle finalità statutarie, il Consiglio Nazionale può deliberarne a maggioranza dei due terzi l'esclusione.

### Art. 5 - Elezione Organi Direttivi

1. Ogni tre anni il Consiglio Nazionale è convocato per il rinnovo degli organi direttivi entro la fine del mese di giugno.
2. Il rinnovo è relativo alle seguenti cariche: Presidente, due Vice-presidenti, Direzione, Segretario Generale, Tesoriere, componenti e coordinatore del Comitato Scientifico, Revisore dei Conti.
3. Con il rinnovo degli organi direttivi vengono riformulate le eventuali deleghe presso commissioni, gruppi di studio e di lavoro di istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali.
4. Alle cariche di Presidente e di Vice-presidente possono essere eletti quei Consiglieri Nazionali che abbiano maturato un'adeguata esperienza nel Consiglio Nazionale.

5. Il Consiglio, su proposta del Presidente può deliberare la cooptazione di esperti in Consiglio in numero non superiore a tre.
6. In concomitanza con l'assunzione del ruolo di Presidente o Vice-presidente della Conferenza, la rappresentanza dell'Organismo nazionale (o della Conferenza Regionale), sarà trasferita a persona delegata dagli stessi organismi di appartenenza, cooptata in Consiglio Nazionale.
7. La proposta di candidatura per la presidenza, le vicepresidenze e la direzione, devono essere presentate con la sottoscrizione di almeno tre organismi nazionali e tre conferenze regionali (una per macroarea geografica secondo l'indicazione che segue: Nord (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto Lombardia, Piemonte-Valle d'Aosta, Liguria) Centro (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise) Sud ed isole (Campania Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).
8. Per la elezione dei componenti della direzione si possono esprimere due preferenze per i rappresentanti degli organismi nazionali e tre preferenze per i rappresentanti delle Conferenze Regionali. Le indicazioni delle tre preferenze dovranno essere una per macro area geografica.
9. In caso di parità di risultato tra due candidati concorrenti alla stessa carica, si procede ad un ballottaggio.

#### **Art. 6 - Il Presidente**

1. Stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici necessari.

#### **Art. 7 - La Direzione**

1. Attua gli indirizzi e i programmi deliberati dal Consiglio Nazionale.
2. Può assumere in caso d'urgenza, decisioni che saranno in seguito portate alla ratifica del Consiglio Nazionale.

#### **Art. 8 - Aderenti**

1. Gli organismi nazionali, oltre ad avere le caratteristiche previste dall'art. 4 dello Statuto all'atto dell'adesione devono dimostrare di possedere le peculiarità di operare nell'ambito della giustizia (penitenziario, legalità, diritti, etc.), di essere principalmente impegnati con forme di volontariato e di essere apartitici.
2. Le Conferenze Regionali, oltre ad avere le caratteristiche previste dall'art 4 e 18 dello Statuto, devono essere composte da organismi di volontariato che promuovono e organizzano la partecipazione solidale dei cittadini ed essere apartitiche.

Approvato dal Consiglio Nazionale della Conferenza, convocato a Roma nel giorno di venerdì **16 gennaio 2009**.

Letto, confermato e sottoscritto.